

**TORNEO TOSCANA**  
**CATEGORIA ALLIEVI E GIOVANISSIMI**  
**(riservato alle Società Campioni Provinciali)**  
**STAGIONE SPORTIVA 2010/2011**

**REGOLAMENTO**

Il Comitato Regionale Toscana Lega Nazionale Dilettanti indice, per la Stagione Sportiva 2010/2011, il Torneo Toscana, riservata alle Società dichiarate campioni provinciali delle categorie Allievi e Giovanissimi.

La manifestazione è da considerare attività ufficiale in base all'Articolo 48 delle N.O.I.F. e sarà organizzata secondo il presente Regolamento.

• **ART.1**

**Società ammesse**

Hanno diritto a partecipare le società vincenti i Campionati Provinciali Allievi e Giovanissimi e più precisamente:

<i>Delegazione</i>	<i>Allievi</i>
Arezzo	1
Firenze	1
Grosseto	1
Livorno	1
Lucca	1
Massa Carrara	1
Pisa	1
Pistoia	1
totale	8

<i>Delegazione</i>	<i>Giovanissimi</i>
Arezzo	1
Firenze	1
Grosseto	1
Lucca	1
Massa Carrara	1
Pisa	1
Prato	1
Siena	1
totale	8

Nei campionati provinciali composti da più gironi, per la determinazione della società avente diritto di partecipazione al Torneo Toscana, dovranno essere effettuati a cura della Delegazione organizzatrice, appositi spareggi.

In presenza di campionati interprovinciali, qualora la vincente di un girone fosse una società territorialmente di appartenenza a Delegazione diversa da quella organizzatrice, quest'ultima parteciperà al "Torneo Toscana" in rappresentanza della Delegazione organizzatrice.

• **ART. 2**

**Formula**

La competizione per la stagione 2010/2011, si svolgerà secondo gli schemi riportati nel presente regolamento. **Gli accoppiamenti saranno effettuati per sorteggio presso la sede di questo Comitato in data da stabilire e comunque non prima del termine di tutti i campionati provinciali.**

- **ART. 3**

Le SOCIETA' Allievi e Giovanissimi aventi diritto di partecipazione si incontreranno, dopo sorteggio effettuato presso la Sede di questo Comitato, in gare di andata e ritorno e secondo un tabellone prestabilito con le seguenti modalità:

**- Gare di andata e ritorno:**

- . **supera il turno la squadra che nei due incontri ha ottenuto il maggior numero di reti;**
- . a parità di reti segnate è dichiarata vincente la squadra che ha segnato il maggior numero di reti in trasferta;
- . a parità persistente, al termine del secondo incontro, l'arbitro è tenuto a fare eseguire i calci di rigore secondo norma.

**- Semifinali con gare di andata e ritorno:**

***Le squadre iscritte al primo rigo, relativamente alle gare di andata/ritorno, disputeranno la prima gara in casa***

- **Le finali Allievi e Giovanissimi saranno disputate in gare uniche in campo neutro da stabilire da parte di questo Comitato.** In caso di parità di risultato al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati direttamente i calci di rigore secondo norma.

- **ART. 4**

**Partecipazione dei calciatori**

**Categoria Allievi**

Alle gare del Torneo Toscana Allievi possono partecipare tutti i calciatori nati dal **1° Gennaio 1994 al 31 Dicembre 1995**, regolarmente tesserati per le rispettive società per la stagione 2010/2011 e che comunque **abbiano compiuto il 14° anno di età.**

**Categoria Giovanissimi**

Alle gare del Torneo Toscana Giovanissimi possono partecipare tutti i calciatori nati dal **1° Gennaio 1996 al 31 Dicembre 1997**, regolarmente tesserati per le rispettive società per la stagione 2010/2011 e che comunque **abbiano compiuto il 12° anno di età.**

- **ART. 5**

**Sostituzione dei giocatori**

Durante tutte le gare del Torneo è consentita ***la sostituzione di sette giocatori*** indipendentemente dal ruolo ricoperto.

- **ART. 6**

**Organizzazione – Reclami e Disciplina Sportiva**

L'organizzazione della manifestazione è demandata direttamente al Comitato Regionale a cui compete tutto quanto inerente lo svolgimento dei tornei ed ogni altro adempimento a loro connesso. Per la disciplina sportiva si rimanda a quanto riportato sul C.U. n. 52/A del 3 agosto 2010 allegato al C.U. n. 10 del C.R.T del 5 agosto 2010 che di seguito riportiamo:

•gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei motivi di reclamo;

• il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo la decisione del Giudice Sportivo;

- gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale, avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L'attestazione dell'invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo.

L'eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.);

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall'emanazione del presente provvedimento.

***I reclami proposti nelle fasi finali, dovranno essere preannunciati all'arbitro e le motivazioni consegnate al Giudice Sportivo Regionale, entro il termine di 30' dal termine della gara.***

***Le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale sono inappellabili.***

Il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara è automaticamente squalificato secondo le modalità previste dall'Art. 45 comma n. 2 del C.G.S..

Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il dispositivo dell'Art. 22, comma 2 del C.G.S..

Si ricorda che per le gare del Torneo Toscana vengono applicate le disposizioni previste dal titolo VI del C.G.S. ( la disciplina sportiva nell'attività della L.N.D. ed in quella del S.G. e S.) sempre se non modificate dal presente regolamento.

**Per le gare del “Torneo Toscana” i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.**

**I calciatori colpiti da squalifiche inflitte dai Giudici Sportivi nei propri campionati provinciali, potranno regolarmente prendere parte alle gare del “Torneo Toscana”, fatte salve le squalifiche a tempo determinato.**

**Di converso le squalifiche residue a giornate subite in tale manifestazione dovranno essere scontate nelle gare ufficiali dei rispettivi campionati nella stagione sportiva successiva.**


• **ART. 7**

**Campi ed orari**


Gli orari delle gare sono quelli fissati dal Comitato Regionale Toscana L.N.D. e cioè la domenica alle ore 10.30 ed il sabato alle ore 16.30; in caso di concomitanza sulla stesso campo di gara del Torneo, sarà data in ordine la precedenza a: Allievi, Allievi b, Giovanissimi, Giovanissimi b (alla mattina della domenica possono essere disputate al massimo due gare, se non sufficienti si dovrà ricorrere al sabato pomeriggio con inizio alle ore 16,30). E' tuttavia consentito un accordo diverso fra le due società come alle Società ospitanti di ottenere, su richiesta motivata, lo spostamento di orario rispetto a quello ufficiale. Tali spostamenti devono comunque sempre essere accettati dal C.R. Può eventualmente essere concesso anche lo spostamento del campo di giuoco sul quale la Società ospitante abitualmente gioca le sue gare.

La richiesta per ottenere tali spostamenti deve pervenire al C.R.T.- L.N.D. e per conoscenza alla Società avversaria almeno cinque giorni prima della gara alla quale la richiesta stessa si riferisce.

**Allievi**  
1° turno      semifinali      finale



**Giovanissimi**  
1° turno      semifinali      finale      e



**Le date di svolgimento saranno comunicate successivamente con apposito comunicato ufficiale.**

- **ART. 8**

**Rinuncia a gara**

La società che rinuncia alla disputa di una gara del Torneo o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, nonché l'esclusione dal proseguimento della manifestazione. Alla stessa, inoltre, sarà irrogata la sanzione pecuniaria prevista per le rinunce durante i Campionati. Le Società che inoltre, per qualsiasi ulteriore motivo subiranno la punizione sportiva della perdita della gara saranno comunque escluse dalla prosecuzione della manifestazione.

- **ART. 9**

**Arbitri**

Gli Arbitri verranno designati dal C.R.A. Toscana con relative spese arbitrali a carico delle società partecipanti

- **ART. 10**

**Saluto**

Le squadre dovranno obbligatoriamente all'inizio della gara, schierarsi al centro del terreno di giuoco ed effettuare il saluto fra tutti i giocatori schierati. Al termine della stessa si dovrà ripetere il saluto con le stesse modalità, al quale dovranno partecipare anche gli occupanti di entrambe le panchine.

- **ART. 11**

**Applicazioni Regolamenti Federali**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme dei regolamenti federali vigenti.